



102 20 FEB. 2004

Recepimento accordo avente ad oggetto "Modifica ai profili professionali: istituzione del profilo di collaboratore area amministrativa"

## LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica;

**CONSIDERATO** che a seguito dei concorsi interni ed in particolare di quello per il passaggio dalla ex IV<sup>a</sup> alla V<sup>a</sup> q.f., il personale dell'area amministrativa non potrebbero transitare nella categoria B3, in quanto l'attualmente l'allegato N del regolamento regionale n.1 del 2002, in cui sono riportati i profili professionali del personale regionale, non prevede per il profilo di collaboratore l'area amministrativa;

**RITENUTO** necessario pertanto provvedere all'istituzione dello stesso;

**RICHIAMATO** l'art.33 del D.P.R. n.333 del 1990 ed in particolare la tabella 1 che individua i profili professionali in base alle aree in sostituzione di quelli di cui al D.P.R. n.347 del 25 giugno 1983, che viene richiamato solo per le esemplificazioni contenute nella tabella allegato A;

**CONSIDERATO** che la tabella 1 sopra citata prevede anche per l'area amministrativa il profilo di collaboratore professionale ex V<sup>a</sup> q.f., oggi categoria B3;

**CONSIDERATO** il verbale dell'incontro in sede di delegazione trattante del 19 gennaio 2004 nel quale le parti hanno approvato l'accordo sull'istituzione del profilo di collaboratore area amministrativa;

all'unanimità

### DELIBERA

di recepire l'accordo "Modifica ai profili professionali: istituzione del profilo di collaboratore area amministrativa" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui al verbale dell'incontro della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale del 19 gennaio 2004;

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

23 FEB. 2004



Modifica ai profili professionali: istituzione del profilo di collaboratore area amministrativa.

Considerato che a seguito dei concorsi interni ed in particolare di quello per il passaggio dalla ex IV alla ex V qualifica funzionale, il personale dell'area amministrativa non potrebbe transitare nella categoria B3 in quanto attualmente l'allegato N del regolamento regionale n. 1 del 2002, in cui sono riportati i profili professionali del personale regionale, non prevede per il profilo di collaboratore l'area amministrativa.

Ritenuto necessario pertanto provvedere all'istituzione dello stesso.

Richiamato l'articolo 33 del D.P.R. n. 333 del 1990 ed in particolare la tabella 1 che individua i profili professionali in base alle aree in sostituzione di quelli di cui al D.P.R. n. 347 del 25 giugno 1983, che viene richiamato solo per le esemplificazioni contenute nella tabella allegato A:

Considerato che la tabella 1 sopra citata prevede anche per l'area amministrativa il profilo di collaboratore professionale ex V qualifica funzionale, oggi categoria B3:

Tutto ciò premesso le parti concordano di istituire il profilo professionale di collaboratore dell'area amministrativa con i seguenti contenuti e caratteristiche:

- predisposizione, anche mediante raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati e informazioni, alla redazione di atti e provvedimenti di natura amministrativa o contabile. Sono comprese anche attività relative alla notificazioni di atti, catalogazione e archiviazione degli stessi.
- lo svolgimento dell'attività è caratterizzata da contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi amministrativi, da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; da relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne con altre istituzioni di tipo indiretto e formale; relazioni con gli utenti di natura diretta.
- la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo, generalmente accompagnata da corsi di formazione specialisti.

Di subordinare l'efficacia del presente accordo al recepimento dello stesso con atto della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 561 del regolamento regionale n. 1 del 2002.